

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- SEZIONE LAVORO -

in persona della Giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al R.G.L. n. 8184/2017 promossa da:
DERVISHI Behlul (C.F. DRVBL47T13Z100K), rappresentato e difeso
dall'avv. SALVINI NICOLA

-PARTE RICORRENTE-

C O N T R O

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), rappresentato e difeso
dall'avv. Emilia Conrotto

-PARTE CONVENUTA-

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente chiedeva accertare e dichiarare il diritto a percepire l'assegno sociale ai sensi dell'art. 3, comma 6, legge n. 335/1995, e conseguentemente dichiarare tenuto e condannare l'INPS al pagamento della prestazione con decorrenza e interessi di legge. Affermava di essere di essere stabilmente residente in Torino dal 10 maggio 2006, insieme alla moglie convivente Dervishi Liljana, di essere in possesso della carta di soggiorno, di avere un reddito familiare inferiore alla soglia stabilita ai fini della concessione dell'assegno sociale, di avere due figli: Dervishi Belida, residente in Moncalieri, e Dervishi Andi, residente in Torino, di aver deciso insieme alla moglie di stabilirsi in Italia per essere vicini ai figli ed eventualmente essere da loro assistiti, di aver presentato all'Inps la domanda di concessione dell'assegno sociale il 16 maggio 2016, respinta perché *“Non risulta aver soggiornato legalmente in via continuativa per 10 anni in Italia”*.

L'INPS chiedeva il rigetto del ricorso, in subordine, in caso di accertamento della sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge,



chiedeva attribuire alla prestazione decorrenza non anteriore al primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificavano i requisiti reddituali ed amministrativi.

La domanda non è fondata.

Come detto l'INPS respingeva la domanda per mancanza del requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni sul territorio nazionale.

Nel corso dell'interrogatorio libero il ricorrente si faceva assistere da una mediatrice interculturale che parlava la lingua albanese, non essendo in grado di comprendere e di rispondere a semplici domande quali i luoghi di abitazione in Torino, i redditi posseduti e le modalità per far fronte alle spese correnti. Con l'aiuto della persona che traduceva in albanese le domande rivolte dalla giudice e traduceva in italiano le risposte del ricorrente emergeva che il ricorrente non aveva mai lavorato in Italia, in Albania lavorava fino al 2003, dal 2012 percepiva una pensione pari a 150 euro mensili, la moglie una pensione di circa 93 euro mensili, nel 2006 veniva a Torino insieme alla moglie, abitavano in via Carlo Capelli insieme ai due figli, erano loro che pagavano l'affitto e tutte le altre spese, a gennaio – febbraio 2010 tutti e quattro si trasferivano in via Alimonda, in un appartamento di proprietà del figlio, nel 2013 acquistava un appartamento in via Aosta 31 e si trasferiva lì, l'appartamento costava 26.000 euro, pagati metà dal figlio e metà con i risparmi della moglie; quando andava in Albania abitava in un appartamento di 90 metri quadrati in comproprietà con il fratello, la pensione sua e della moglie venivano versate una volta all'anno alla Posta in Albania. Anche durante l'udienza istruttoria era presente una persona di lingua albanese che traduceva in favore del ricorrente. La figlia Dervishi Belida dichiarava che in Italia il padre non aveva mai lavorato, mentre la madre lavorava un po' come badante.

L'art. 3 comma 6° della legge n. 335/95 prevede che *“Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da*



imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.".

L'art. 20 co. 10 del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, prevede che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.".

La disposizione non sembra integrare una discriminazione indiretta fondata sulla nazionalità a danno dei cittadini stranieri. Indipendentemente dalla nazionalità, per beneficiare dell'assegno sociale è necessario



dimostrare il possesso dei requisiti sostanziali richiesti per il diritto alla prestazione. Il cittadino straniero deve anche provare di aver soggiornato legalmente in Italia in via continuativa per almeno dieci anni, poiché rientra nella discrezionalità del legislatore circoscrivere la platea dei beneficiari a coloro che presentano un significativo radicamento nel territorio dello Stato. Peraltro con ordinanza n. 180/2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, impugnato - in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ed all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa - *“nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da almeno dieci anni, del beneficio dell'assegno sociale previsto dall'art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995 e successive integrazioni”*. In motivazione la Corte afferma che *“il giudice rimettente ha mostrato di non essersi posto il problema della eventuale applicabilità, anche solo per escluderla, al caso del ricorrente, della disciplina dettata dall'art. 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale stabilisce che «[a] decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale»; che, come questa Corte ha già chiarito, tale disciplina - le ragioni della cui eventuale inapplicabilità nel giudizio principale non risultano neppure accennate - «appare comunque indicativa dell'orizzonte entro il quale il legislatore ha ritenuto di disporre in una materia del tutto singolare come questa dell'assegno sociale, dal momento che il nuovo e più ampio limite temporale richiesto ai fini della concessione del beneficio*



risulta riferito non solo ai cittadini extracomunitari ma anche a quelli dei Paesi UE e financo - stando allo stretto tenore letterale della norma - agli stessi cittadini italiani» (ordinanza n. 197 del 2013); che, dunque, non vi sarebbe violazione dei principi enunciati dall'art. 14 della CEDU, e dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, in quanto «da un lato, non risulterebbe evocabile alcun elemento di discriminazione tra cittadini extracomunitari, a seconda che risultino o no titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, e, dall'altro lato, neppure sussisterebbe una disparità di trattamento tra cittadini stranieri e italiani, posto che il requisito temporale del soggiorno riguarderebbe tutti i potenziali fruitori del beneficio» (ordinanza n. 197 del 2013, citata); che, infine, la previsione di un limite di stabile permanenza (per dieci anni) sul territorio nazionale come requisito per ottenere il riconoscimento del predetto beneficio appare adottata, piuttosto che sulla base di una scelta di tipo meramente "restrittivo", sul presupposto, per tutti «gli aventi diritto», di un livello di radicamento più intenso e continuo rispetto alla mera presenza legale nel territorio dello Stato e, del resto, in esatta corrispondenza alla previsione del termine legale di soggiorno richiesto per il conseguimento della cittadinanza italiana, a norma dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza)».

La sussistenza del requisito deve essere valutata con riferimento ai dieci anni anteriori alla presentazione della domanda amministrativa, poiché diversamente opinando la prestazione dovrebbe essere riconosciuta anche in favore di cittadini stranieri (o italiani) non più soggiornanti nel territorio italiano, purché vi abbiano soggiornato per almeno dieci anni consecutivi nel corso della vita.

Già il Regolamento CEE 1247/1992 limitava l'applicazione delle prestazioni elencate nell'allegato II bis, fra cui l'assegno sociale, esclusivamente nel territorio dello Stato membro nel quale i beneficiari risiedono e in base alla legislazione di tale Stato, per cui non si tratta un beneficio "esportabile", ma fruibile soltanto nel territorio dello Stato membro dell'Unione europea (art. 10 bis: *"le persone alle quali il presente regolamento è applicabile beneficiano delle prestazioni speciali in denaro a*



carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis esclusivamente nel territorio dello Stato membro nel quale esse risiedono ed in base alla legislazione di tale Stato”).

Le assenze documentate attraverso i passaporti prodotti in giudizio apparivano di durata significativa nel 2006 (dal 17 giugno all'8 novembre), nel 2007 e nel 2008 (dal 21 maggio al 18 luglio 2007, dal 7 dicembre 2007 al 18 gennaio 2008, dal 21 maggio al 18 agosto e dal 1° settembre all'11 ottobre 2008), nel 2009 e nel 2010 (dal 24 maggio 2009 al 26 febbraio 2010, dal 2 giugno al 7 novembre 2010), nel 2011 (dal 25 maggio al 23 settembre).

Nei dieci anni anteriori alla presentazione della domanda amministrativa il ricorrente non possedeva quindi il requisito della dimora stabile ed abituale in Italia.

La scarsissima comprensione della lingua italiana conferma l'insussistenza di un effettivo radicamento nel territorio dello Stato.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Le spese di lite devono essere compensate, ex art. 152 att. c.p.c. n.t., così come modificato dall'art. 42 co. 11 L. 24 novembre 2003, n. 326.

La particolare complessità della controversia induce a fissare il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 442 c.p.c.

respinge il ricorso;

compensa le spese di lite;

fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Così deciso in Torino, il 23 ottobre 2018.

LA GIUDICE
Silvana Cirvilleri

